

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 343

presentato dalla Giunta regionale,

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

INTRODUZIONE

Il termine società dell'informazione e della conoscenza connota una società caratterizzata da un'economia basata largamente sulla produzione di servizi e sul valore della conoscenza come risorsa strategica. Secondo questa visione la società fonda i rapporti interpersonali e l'assetto socio-produttivo sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che rappresentano, pertanto, una risorsa cruciale per la crescita della Sardegna, in grado di rimuovere gli ostacoli che, storicamente, hanno limitato lo sviluppo economico e sociale dell'Isola.

Tuttavia, i vantaggi e le possibilità offerte dalle nuove tecnologie fanno parte, ancora oggi, del patrimonio di una minoranza. L'analisi dei dati sull'utilizzo di internet impone di lavorare sulla realizzazione delle infrastrutture necessarie, ma anche sulla promozione della capacità d'uso e sull'orientamento all'innovazione della pubblica amministrazione, delle imprese e dei cittadini. La formazione e l'aggiornamento delle risorse umane rappresentano, pertanto, un obiettivo prioritario.

L'Amministrazione regionale ha realizzato radicali innovazioni nel funzionamento interno dell'apparato amministrativo (ad esempio, nuovi sistemi di contabilità, di gestione del personale e dei processi amministrativi) ed in importanti ambiti di servizio (lavoro, ambiente, cultura). Fino ad oggi lo strumento principale per la gestione finanziaria e procedurale delle iniziative nel campo della società dell'informazione e della conoscenza è rappresentato dall'Accordo di programma quadro e dai relativi atti integrativi. Gli interventi adottati presentano un elevato grado di coerenza con gli obiettivi fissati a livello comunitario e nazionale e con i documenti di programmazione regionale.

Allo stato, la cornice entro la quale si dovrà muovere l'Amministrazione regionale è rappresentata dal POR 2007-2013. Il documento strategico regionale indica alcune linee guida: sviluppo di infrastrutture abilitanti - banda larga, sicurezza d'accesso e interoperabilità dei sistemi; promozione dell'utilizzo delle tecnologie digitali nei diversi settori del turismo, commercio, artigianato, agricoltura ed industria; produzione di contenuti digitali; inclusione dei soggetti esclusi; sviluppo della partecipazione politica anche attraverso la creazione di luoghi virtuali di confronto telematico tra cittadini, esperti e decisori politici.

Nell'ambito di questo quadro strategico generale, la fase attuativa delle azioni prioritarie e dei piani di intervento specifici è stata realizzata, fino ad oggi, attraverso una serie di delibere approvate dalla Giunta regionale (ben più di venti).

Il consolidamento delle azioni intraprese e il perseguimento di nuovi obiettivi richiede, pertanto, uno strumento unico che definisca in modo chiaro, semplice e trasparente, il ruolo della Regione, le modalità di programmazione, finanziamento e supporto delle politiche per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza, le aree di intervento prioritarie e le procedure di coinvolgimento degli enti locali, dei cittadini e delle imprese.

Lo strumento legislativo rappresenta il mezzo attraverso il quale coordinare e sistematizzare tutti gli strumenti già esistenti in materia di sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza ed attuare le nuove strategie.

ANALISI DELLA DISCIPLINA

Contesto europeo

La Commissione europea ha definito gli orientamenti strategici per la società dell'informazione e della conoscenza, in linea con la Strategia di Lisbona rinnovata dal Consiglio europeo nella primavera del 2005, a partire dalla Comunicazione "i2010 - Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione"¹.

Con la successiva comunicazione "Il piano di azione eGovernment per l'iniziativa 2010: accelerare l'eGovernment in Europa a vantaggio di tutti"², la Commissione ha affermato esplicitamente che "(...) la correlazione tra competitività nazionale, forza di innovazione e qualità dei servizi dell'amministrazione pubblica dimostra che, nell'economia mondiale, migliorare l'amministrazione è indispensabile per essere competitivi. Grazie all'eGovernment i servizi pubblici possono apportare un significativo contributo all'agenda di Lisbona (...)".

In questa prospettiva, l'Unione europea si è data cinque grandi obiettivi per raggiungere risultati concreti entro il 2010: non lasciare indietro alcun cittadino; trasformare l'efficienza e l'efficacia in realtà; attuare servizi fondamentali a forte impatto destinati ai cittadini e alle imprese; mettere in atto strumenti chiave (che consentano ai singoli cittadini e alle imprese di beneficiare di un accesso autentico, adeguato, sicuro e interoperabile ai servizi pubblici in tutta Europa); rafforzare la partecipazione e il processo decisionale democratico.

La Commissione europea riconosce direttamente alle regioni, oltre che agli Stati, un ruolo attivo per lo sviluppo di una società ed una economia basate sulla conoscenza³.

Oltre a ciò, nel contesto del nuovo quadro finanziario, sono stati previsti finanziamenti imponenti indirizzati al settore dell'innovazione: nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi strutturali

¹ Vd. comunicazione della Commissione europea del 1° giugno 2005 "i2010 - Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione", (COM(2005) 229def).

² Vd. comunicazione della Commissione europea del 25 aprile 2006 "Il piano di azione eGovernment per l'iniziativa 2010: accelerare l'eGovernment in Europa a vantaggio di tutti" (COM(2006) 173 def).

³ Vd. comunicazione della Commissione europea del 13 settembre 2006 "Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'UE", (COM(2006) 502 def): "(...) il settore pubblico stesso deve dare l'esempio adottando approcci innovativi e utilizzando tecnologie e procedure nuove nell'amministrazione pubblica. Ciò permetterà di soddisfare meglio le necessità dei cittadini e migliorare la qualità dei servizi pubblici, in particolare migliorando la produttività (...)", questa comunicazione della Commissione europea assume particolare rilevanza in quanto finalizzata a migliorare le condizioni complessive per lo sviluppo dell'innovazione e ad individuare una serie di iniziative chiave, alcune delle quali direttamente rivolte alle regioni.

per il periodo 2007-2013, infatti "(...) l'Unione europea ha destinato circa 7 miliardi di euro a progetti collegati alle TIC, e che le TIC costituiscono inoltre una delle priorità degli orientamenti strategici comunitari sulla coesione 2007-2013 (...)".⁴

A questo si aggiungano le risorse, pari circa a 9 miliardi di euro, messe a disposizione dall'Unione europea nel Settimo programma quadro di ricerca (PQ7), di cui le TIC costituiscono la voce principale, nonché le risorse previste dal Programma per la competitività e l'innovazione (PCI) che prevede una serie di interventi strettamente connessi con quelli previsti dal PQ7.

Per maggiore completezza, si segnala, anche, la recente nota della Commissione europea⁵ in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, finalizzata a rendere più chiara, semplice e trasparente la procedura per la concessione di aiuti di Stato nel settore della ricerca e innovazione da parte di soggetti pubblici.

La Regione, pertanto, è direttamente coinvolta nell'attuazione delle politiche comunitarie sull'innovazione sotto molteplici punti di vista: come destinataria diretta delle politiche di innovazione; come soggetto chiamato alla semplificazione e miglioramento della qualità dei servizi offerti alla collettività; come ente pubblico legittimato al conferimento di aiuti di Stato volti ad incentivare lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, compatibilmente con la normativa prevista in materia di aiuti di Stato e, infine, nel contesto della nuova politica di coesione 2007-2013, è destinataria dei finanziamenti legati ai fondi strutturali⁶ ed è altresì incaricata della loro gestione.

La Commissione europea, nella recente Relazione annuale 2007⁷, ha fatto il punto della situazione sullo sviluppo delle politiche europee della Società dell'informazione e della conoscenza, sui risultati ottenuti e sulle ulteriori azioni da intraprendere nei prossimi mesi.

Dalla relazione della Commissione emerge in modo chiaro il ruolo fondamentale che la società dell'informazione e della conoscenza ha assunto nella realizzazione degli obiettivi di Lisbona e, in particolare, la Commissione sottolinea la tendenza degli Stati all'integrazione trasversale delle politiche in materia di società dell'informazione e della conoscenza, nonché i risultati positivi raggiunti, finora, nei settori della banda larga, dell'amministrazione in linea e dell'alfabetizzazione digitale⁸.

Nell'individuare i settori di intervento dell'Amministrazione regionale il disegno di legge ha tenuto conto degli spunti derivanti dalla strategia comunitaria con lo scopo di inserire sempre di più l'azione della Regione nel contesto di sviluppo competitivo europeo, di fare proprie le buone prassi in termini di interventi e obiettivi elaborate a livello comunitario e di sfruttare nel modo più efficiente possibile le risorse economiche messe a disposizione.

Contesto nazionale e regionale

⁴ Vd. comunicazione della Commissione europea del 30 marzo 2007 "i2010 - Relazione annuale 2007 sulla Società dell'informazione" (COM(2007) 146 def).

⁵ Vd. comunicazione della Commissione europea "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" (2006/C 323/01).

⁶ Si tenga presente che, in base al principio del ciclo unico di programmazione, ai finanziamenti provenienti dall'Unione europea legati alla nuova politica di coesione 2007-2013 si affiancheranno i finanziamenti statali e regionali.

⁷ Vd. comunicazione della Commissione europea del 30 marzo 2007 "i2010 - Relazione annuale 2007 sulla Società dell'informazione", cit.

⁸ Vd. comunicazione della Commissione europea del 30 marzo 2007, "i2010 - Relazione annuale 2007 sulla Società dell'informazione", cit. "(...) le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni sono definite come un volano di innovazione, come strumenti per trasformare i modelli d'amministrazione e d'impresa e per migliorare la qualità della vita (...)".

Preliminarmente, occorre rimarcare che il principio di leale collaborazione impone il coordinamento e la cooperazione tra i diversi livelli di governo; le nuove tecnologie richiedono, infatti, la definizione di standard comuni e soltanto la collaborazione istituzionale può evitare il rischio di potenziali conflitti. In questo contesto, lo Stato ricopre un ruolo centrale e necessario per garantire, nel rispetto delle autonomie regionali, l'unitarietà d'azione e di erogazione dei servizi in tutto il Paese e le regioni, secondo le proprie esigenze e risorse, possono procedere all'innovazione con linee e strategie che tengano conto del tessuto sociale e d'impresa presenti sul proprio territorio.

Il ruolo fondamentale, nella promozione e nella predisposizione di regole e criteri, è stato svolto finora dallo Stato con fonti di rango legislativo e regolamentare. La cornice nazionale di riferimento è rappresentata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), di seguito CAD, e dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici).

Il CAD, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, si applica alle pubbliche amministrazioni⁹ "salvo che sia diversamente stabilito nel rispetto della loro autonomia organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione". Sulla scorta di tale disposizione, il testo limita l'applicazione di alcune norme alle sole amministrazioni centrali¹⁰ e condiziona il riconoscimento da parte delle amministrazioni regionali del diritto dei cittadini e delle imprese a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche alle "risorse tecnologiche ed organizzative disponibili e nel rispetto della loro autonomia normativa" - articolo 3, comma 1 bis.

Le disposizioni della legge n. 4 del 2004 si applicano alle regioni in misura ancora più stringente, dal momento che hanno efficacia diretta sulle pubbliche amministrazioni - articolo 3. In base alla legge citata, le regioni hanno il compito di vigilare sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni previste (articolo 7, comma 2).

Al di là degli atti normativi citati adottati dal legislatore nazionale, la materia della società dell'informazione e della conoscenza sfugge ad una precisa classificazione; appare, pertanto, necessario operare una serie di differenziazioni per la definizione del riparto di competenze tra Stato e Regione.

Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione, il coordinamento informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale è attribuito alla competenza esclusiva dello Stato, tenuto a dettare le regole tecniche necessarie a garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei sistemi informatici (articolo 14 del CAD). Si tratta, secondo l'interpretazione della Corte costituzionale, di un potere legislativo di coordinamento di tipo tecnico, idoneo ad " ... assicurare una comunanza di linguaggi, di procedure e di standard omogenei, al fine di consentire la cooperazione operativa fra tutti i soggetti pubblici operanti sul territorio nazionale" il cui esercizio, comunque, non può escludere una competenza regionale nella disciplina e gestione di una propria rete informativa (Corte costituzionale, sentenze n. 17 del 2004 e n. 50 del 2005). Il mancato esercizio di tale potere, inoltre, non preclude autonome iniziative delle regioni aventi ad oggetto la razionale ed efficace organizzazione delle basi di dati che sono nella loro disponibilità ed il loro coordinamento paritario con le analoghe strutture degli altri enti pubblici o privati operanti sul territorio.

La disciplina relativa alle modalità di erogazione dei servizi ed ai profili organizzativi delle strutture preposte è demandata alla potestà legislativa delle regioni, anche tenuto conto dell'articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione che demanda alla potestà esclusiva dello Stato la sola disciplina dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa dello Stato, e dell'articolo 3 dello Statu-

⁹ Secondo la definizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

¹⁰ Ad esempio gli articoli 6, 7, 8, 9 e 53.

to della Sardegna in base al quale: "la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione ...".

Considerata la natura trasversale della materia, il disegno di legge ha tenuto conto anche del riparto di competenze tra Stato, Regione e autonomie locali in materia di comunicazione, formazione e istruzione. In tal senso, sono stati rispettati i principi dettati dal Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259) avente ad oggetto le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Il Codice, infatti, in attuazione di principi di derivazione comunitaria, detta una disciplina tesa non solo alla salvaguardia di diritti costituzionalmente garantiti, quali quelli della "libertà di comunicazione" e della "libertà di iniziativa economica", ma anche a promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, nonché lo sviluppo, in regime di concorrenza, delle reti e dei servizi di comunicazione.

Alla luce di quanto precede, la materia in esame si presta ad essere disciplinata dal legislatore regionale. Fino ad oggi, hanno legiferato alcune regioni (Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Umbria) mentre altre hanno presentato proposte di legge (Campania, Lombardia, Puglia, Provincia autonoma di Trento).

Per quanto concerne, in particolare, la tematica del software libero, le principali amministrazioni pubbliche in Francia e in Germania hanno già adottato questa nuova politica di gestione e di utilizzo dei sistemi operativi, in un'ottica di economicità e di funzionalità. In Italia, alcune amministrazioni hanno riconvertito i loro principali sistemi informatici utilizzando l'open source ed il software libero (Emilia Romagna, Toscana, Provincia di Bolzano) e, recentemente, è stato approvato dalla Camera dei deputati un ordine del giorno (9/DOC VIII, n. 2/4) al quale è seguito il piano per il passaggio dell'infrastruttura informatica della Camera al sistema operativo open source. Il piano prevede il passaggio graduale dell'intera amministrazione di Montecitorio al nuovo sistema - server, desktop, applicazioni.

Sulla stessa linea, di particolare rilievo appaiono le disposizioni introdotte dalla finanziaria 2007 che incentivano lo sviluppo di progetti per la società dell'informazione e della conoscenza attraverso lo stanziamento di fondi consistenti, autorizzando una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (articolo 1, comma 892).

In particolare, nella valutazione dei progetti da finanziare, è stata data priorità a quelli che utilizzano o sviluppano applicazioni software a codice aperto (articolo 1, comma 895).

Da ultimo, si segnala la presentazione della proposta di legge nazionale n. 1928 (Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del software libero).

ANALISI DELL'ARTICOLATO

Il disegno di legge si suddivide in due parti: la prima relativa ai principi ed alle politiche che l'Amministrazione regionale intende mettere in atto per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza; la seconda volta a dare attuazione, attraverso strumenti specifici, a tali politiche.

Gli aspetti più innovativi riguardano il diritto all'uso delle tecnologie, la partecipazione democratica, l'alfabetizzazione informatica, la ricerca per lo sviluppo delle imprese e del territorio.

Il disegno di legge introduce nell'ordinamento regionale il software libero, considerato lo strumento più idoneo per uno sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza ispirato ai principi di contenimento della spesa pubblica e di tutela della concorrenza. Il software libero non è solo una semplice alternativa, a costi contenuti, di sistemi proprietari, ma può essere oramai considerato un elemento capace di implementare la qualità e l'efficienza nel settore pubblico e nel privato. Tra i principali vantaggi, oltre i minori costi per l'amministrazione, si segnalano: la disponibilità del codice

sorgente; l'indipendenza da uno specifico fornitore; beneficio per l'industria informatica locale; la possibilità di sviluppare o ampliare autonomamente parti del software attraverso l'intervento sul codice sorgente; la possibilità di trasmettere nuove applicazioni eventualmente sviluppate in proprio o tramite terzi ad altre amministrazioni secondo il principio del riuso; il controllo sulle operazioni svolte dal software che assicura un maggiore grado di sicurezza; la certezza per chiunque ed in qualunque momento, anche futuro, di accedere ai dati e di apportare miglioramenti o modifiche.

La redazione dell'articolato ha preso le mosse dalla situazione esistente in Sardegna e dall'analisi degli strumenti già in uso, al fine di evitare inutili e spesso dannose duplicazioni. In quest'ottica devono essere lette, ad esempio, le disposizioni relative al Piano di innovazione digitale previsto dall'articolo 16, il quale fa espresso riferimento al Programma regionale di sviluppo, e la norma sul centro studi che richiama l'Agenzia Sardegna ricerche.

Diritto all'uso delle tecnologie: preliminarmente, appare utile rimarcare che la scelta di seguire l'orientamento del legislatore nazionale (articolo 3 del CAD), è stata fatta in modo consapevole, nonostante la discussa efficacia della tutela in giudizio del diritto in esame. Infatti, il riconoscimento di tale diritto rappresenta, per la Regione, il presupposto logico per l'avvio di una politica di sviluppo delle tecnologie che risponda alle aspettative dei cittadini. Al fine di evitare che tale riconoscimento risulti una formula vuota, la Regione si impegna su due fronti: dal punto di vista strutturale, fornendo alla collettività strumenti concreti per interagire con l'amministrazione (banda larga, punti di accesso pubblici assistiti, fornitura di strumentazione alle scuole, servizi in rete); dal punto di vista culturale, attraverso la diffusione della conoscenza delle potenzialità delle nuove tecnologie e l'educazione all'uso consapevole delle TIC.

Alfabetizzazione informatica: per evitare che lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie siano causa di nuove forme di discriminazione, la Regione garantisce un apprendimento costante attraverso intensi processi formativi di base e specialistici. L'obiettivo è ottenere un miglioramento della capacità individuale di utilizzo delle tecnologie (articolo 8 del disegno di legge).

Partecipazione democratica: le opportunità offerte dalla rete possono essere utilizzate per realizzare nuove procedure di partecipazione democratica. In questa direzione i contenuti del sito istituzionale della Regione sono stati ripensati per consentire maggiore chiarezza, trasparenza e fruibilità delle informazioni. Il disegno di legge, inoltre, introduce nel sito un'apposita sezione dedicata alla consultazione, all'invio di proposte o segnalazioni, con l'intento di coinvolgere direttamente i cittadini nella definizione delle politiche pubbliche e di stimolare il dibattito sulle questioni di maggiore interesse collettivo (articoli 7 e 13). Gli esiti delle consultazioni hanno funzione solo consultiva e, pertanto, saranno maggiormente significative quanto più consistente sarà la partecipazione dei cittadini.

Ricerca e sviluppo: il rafforzamento del settore che produce servizi e prodotti nell'ambito delle TIC, settore strategico per lo sviluppo economico dell'Isola, è raggiunto grazie ad una duplice azione: l'utilizzo intenso da parte delle amministrazioni delle tecnologie digitali ed il diretto coinvolgimento delle stesse imprese nello studio e nella ricerca di soluzioni innovative. A tal fine, il disegno di legge prevede una serie di interventi di coordinamento e di sostegno in un settore, in forte espansione, ma che necessita di un piano di sviluppo sistematico. Particolare importanza assumono la previsione di un fondo per lo studio e la ricerca del software libero e la creazione di un partenariato pubblico privato che, sfruttando le strutture già esistenti (Sardegna Ricerche) sia capace di riunire tutte le eccellenze in campo informatico, attingendo anche dal tessuto imprenditoriale e economico-sociale (articoli 9 e 14). L'attività di coordinamento viene svolta dalla Regione avvalendosi delle strutture individuate dall'articolo 18.

Ruolo della Regione: la Regione, oltre che realizzare servizi e contenuti digitali, promuove l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni presenti sul territorio e fornisce le infrastrutture necessarie contribuendo allo sviluppo della rete nazionale.

Il Piano di innovazione digitale, previsto dagli articoli 15 e 16, è lo strumento operativo che consentirà di raggiungere gli obiettivi prefissati e rendere effettivi i principi generali.

Il disegno di legge prevede il coinvolgimento, nella preparazione del suddetto Piano, dei soggetti chiamati a darvi attuazione (ad esempio enti locali) e dei diretti destinatari degli interventi (ad esempio imprese o associazioni di categoria).

Al fine di dare concretezza alle politiche regionali in materia, il Piano deve prevedere gli interventi specifici, con indicazione dei costi e delle risorse necessarie. L'intendimento è quello di avere a disposizione uno strumento realmente operativo. Ad esempio, considerato che il Piano prevede l'adozione di misure specifiche a favore dei disabili, dovranno essere individuati i programmi applicativi che consentono il superamento dell'esclusione - come la previsione all'interno dei siti delle pubbliche amministrazioni di contenuti fruibili via audio dai non vedenti.

Ruolo degli enti locali: l'amministrazione assicura il pieno coinvolgimento degli enti locali nei processi innovativi, sostenendo l'autonoma capacità di ogni amministrazione locale di generare innovazione amministrativa e di servizio. L'obiettivo è evitare la dispersione delle risorse, causata dall'utilizzo di soluzioni diverse, spesso incompatibili tra loro e contrarie ad un progetto comune di sistema; non solo, quindi, sostegno economico, ma anche e soprattutto capacità di orientare le scelte delle amministrazioni locali. A tal fine, la definizione del Piano è arricchita da una fase preliminare di concertazione in sede di Conferenza Regione-enti locali (articolo 15). Tale coinvolgimento consentirà di evidenziare i relativi fabbisogni e le eventuali criticità e semplificherà l'attuazione delle misure da parte degli enti locali.

FONTI NORMATIVE

A) Fonti comunitarie:

- comunicazione della Commissione europea del 1° giugno 2005, "i2010 - Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione", (COM(2005) 229 def);
- comunicazione della Commissione europea del 25 aprile 2006, "Il piano di azione eGovernment per l'iniziativa 2010: accelerare l'eGovernment in Europa a vantaggio di tutti", (COM(2006) 173 def);
- comunicazione della Commissione europea del 13 settembre 2006, "Mettere in pratica la conoscenza: un'ampia strategia dell'innovazione per l'UE", (COM(2006) 502 def);
- comunicazione della Commissione europea del 30 marzo 2007, "i2010 - Relazione annuale 2007 sulla Società dell'informazione", (COM(2007) 146 def);
- comunicazione della Commissione europea "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", (2006/C 323/01);

B) Normativa dello Stato:

- decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- legge 9 gennaio 2004, n. 4 e regolamento attuativo;
- decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
- legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), articolo 1, commi 892 e 895;

C) Normativa regionale:

- legge regionale 23 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2007), articolo 9 (Razionalizzazione degli acquisti per beni e servizi e contenimento della spesa);
- legge della Regione Liguria 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria);
- legge della Regione Umbria 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione digitale);
- legge della Regione Friuli Venezia Giulia 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli Venezia Giulia);
- legge della Regione Emilia Romagna 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione);
- legge della Regione Toscana 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana" così come modificata dalla legge regionale n. 33 del 4.06.2007). Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1);

D) Altri riferimenti in materia:

- direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni);
- proposta di legge n. 1928 (Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del software libero);
- proposta di legge Regione Sardegna n. 285 presentata l'11 maggio 2007 (Primi istituti di democrazia digitale);
- progetto di legge Regione Lombardia (Contributo alla competitività e all'innovazione della pubblica amministrazione lombarda attraverso l'utilizzo di formati aperti e FLOSS per la gestione dei dati elettronici);
- proposta di legge Regione Campania (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella pubblica amministrazione);
- disegno di legge Bondi (Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del software libero nella Provincia autonoma di Trento);
- proposta di legge Regione Puglia (Norme in materia di trasformazione ed adeguamento tecnologico della pubblica amministrazione regionale secondo criteri di difesa della libertà, della democrazia e della sicurezza informatica nell'era della comunicazione digitale).

SOMMARIO

TITOLO I FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	10
<i>Art. 1 Finalità generali.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 2 Ambito di applicazione.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 3 Obiettivi specifici.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 4 Definizioni.....</i>	<i>11</i>
TITOLO II SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA.....	14
CAPO I POLITICHE A FAVORE DELLA COLLETTIVITÀ	14
<i>Art. 5 Diritto all'uso delle tecnologie telematiche.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 6 Superamento del divario digitale</i>	<i>15</i>
<i>Art. 7 Partecipazione democratica.....</i>	<i>15</i>
<i>Art. 8 Interventi formativi.....</i>	<i>16</i>
CAPO II SOFTWARE LIBERO E INFORMATIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.....	17
<i>Art. 9 Software libero</i>	<i>17</i>
<i>Art. 10 Trattamento dei dati personali.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 11 Archivi e documenti.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 12 Sito istituzionale della Regione</i>	<i>19</i>
<i>Art. 13 Riuso.....</i>	<i>20</i>
TITOLO III ATTUAZIONE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA.....	21
<i>Art. 14 Compiti della Regione.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 15 Piano per l'innovazione digitale e procedure di approvazione.....</i>	<i>21</i>
<i>Art. 16 Contenuto del Piano per l'innovazione digitale</i>	<i>22</i>
<i>Art. 17 Coordinamento con l'Unione europea, lo Stato e le regioni.....</i>	<i>24</i>
<i>Art. 18 Ricerca e sviluppo su nuove tecnologie e software libero</i>	<i>24</i>
TITOLO IV NORME TRANSITORIE E FINALI.....	25
<i>Art. 19 Norme di coordinamento.....</i>	<i>25</i>
<i>Art. 20 Norma finanziaria</i>	<i>25</i>
<i>Art. 21 Clausola valutativa</i>	<i>26</i>

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo I

Finalità, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

Finalità generali

1. La Regione autonoma della Sardegna, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, fa propri e persegue gli obiettivi della strategie comunitarie per lo sviluppo della Società dell'informazione e della conoscenza al fine di:

- a) garantire i nuovi diritti di cittadinanza attiva e il loro pieno e consapevole esercizio da parte della collettività al fine di rafforzare la partecipazione e il processo decisionale democratico;
- b) sostenere lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico, garantendo il pluralismo informatico anche attraverso l'utilizzo di software libero;
- c) prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni digitali e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di seguito denominate TIC), con particolare riferimento a situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale; sostenere e accrescere la competitività del sistema produttivo e lo sviluppo economico del territorio.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano all'Amministrazione regionale, al Consiglio regionale, agli enti strumentali della Regione, alle agenzie regionali, alle aziende sa-

nitare locali e alle aziende ospedaliere.

2. Le disposizioni e i principi della presente legge si applicano nel territorio regionale, nel rispetto delle competenze dello Stato, delle autonomie locali, dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e delle Università.

3. Gli enti locali adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale ai principi della presente legge partecipando all'attuazione del programma regionale.

Art. 3

Obiettivi specifici

1. La Regione persegue i seguenti obiettivi:

- a) abbattimento del divario digitale infrastrutturale e culturale, completamento e consolidamento della rete telematica dell'Amministrazione regionale;
- b) introduzione di strumenti di partecipazione democratica all'attività politico-amministrativa;
- c) snellimento e semplificazione dei processi amministrativi e loro fruizione telematica;
- d) offerta di servizi alla comunità, tramite lo sviluppo di contenuti e applicazioni digitali;
- e) promozione di interventi di infrastrutturazione telematica e di diffusione di nuove tecnologie nel sistema delle imprese.

Art. 4

Definizioni

1. In applicazione del principio di semplificazione e di trasparenza sono di seguito elencate le definizioni dei concetti fondamentali utilizzati all'interno della presente legge. In particolare si intende per:

- a) "accessibilità" la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tec-

- nologie assistive o configurazioni particolari;
- b) "alfabetizzazione informatica" il processo di formazione volto a fornire gli strumenti culturali necessari a rendere le persone capaci di utilizzare le TIC;
 - c) "applicazioni digitali" gli strumenti software che permettono la fruizione dei contenuti digitali;
 - d) "apprendimento elettronico" la modalità di formazione, anche a distanza, che si avvale dell'utilizzo delle TIC;
 - e) "codice sorgente" l'insieme di istruzioni appartenenti a un linguaggio di programmazione utilizzato per realizzare un programma per computer;
 - f) "community" l'insieme di individui che condividono lo stesso ambiente fisico e tecnologico, formando un gruppo riconoscibile che opera al fine di migliorare la conoscenza nell'ambito delle TIC;
 - g) "connettività a banda larga" la modalità di trasmissione di dati e informazioni ad alta velocità;
 - h) "contenuti digitali" le informazioni fruibili in forma digitale;
 - i) "divario digitale" la situazione di disuguaglianza nell'accesso e nell'utilizzo delle TIC dovuta a carenze di ordine infrastrutturale, tecnico, economico, sociale e culturale;
 - j) "formato aperto" il formato di dati che non presenta restrizioni, anche di licenza, rispondente a specifiche tecniche definite e validate a livello internazionale liberamente disponibili e documentate in modo completo;
 - k) "interoperabilità" la capacità dei sistemi informativi, anche eterogenei, di interagire, condividere, scambiare e utilizzare dati e programmi informatici;
 - l) "neutralità tecnologica" la condizione che non impone l'uso di una particolare tecnologia, che non discrimina tra diverse tecnologie e che permette di adottare provvedimenti e promuovere servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;
 - m) "piattaforme informatiche" i sistemi informatici, ovvero insiemi di hardware e software che elaborano dati e informazioni;
 - n) "pluralismo informatico" l'insieme di condizioni che garantiscono libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informa-

- tiche, eliminando ogni barriera dovuta a diversità di standard;
- o) "protocollo aperto" il protocollo di comunicazione con le stesse proprietà di un formato;
 - p) "punti di accesso pubblici assistiti" le postazioni per l'accesso a servizi telematici, da utilizzare con l'assistenza di personale adde-
 - q) "reingegnerizzazione" l'analisi e ridefinizione dei processi organizzativi;
 - r) "riuso" il processo di trasferimento di una o più soluzioni TIC dall'ambiente organizzativo per il quale esse sono state progettate e realizzate in altri contesti organizzativi e funzionali; la soluzione riusabile è costituita da una componente di servizi, da una componente tecnologica e da una componente organizzativa; possono essere oggetto di riuso: software applicativi; software infrastrutturali; metodologie; modelli (architettura, organizzazione, processo, standardizzazione); moduli di formazione (su un determinato tema);
 - s) "società dell'informazione e della conoscenza" la modalità di sviluppo della società basata sulla centralità dell'informazione e della conoscenza quali risorse essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale e in cui creazione, distribuzione, diffusione, uso e elaborazione delle informazioni sono effettuati su piattaforme informatiche attraverso le TIC;
 - t) "software libero" il programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza d'uso che permette la sua esecuzione per qualsiasi scopo, senza vincoli sul suo utilizzo, l'accesso al codice sorgente, il suo studio ed eventualmente la sua modifica, la sua redistribuzione in un numero di copie illimitato e la sua modifica e miglioramento;
 - u) "strumenti di identificazione elettronica" gli strumenti attraverso i quali gli utenti sono univocamente riconosciuti in rete al fine di poter fruire dei servizi erogati per via telematica;
 - v) "tecnologie assistive" le strumentazioni e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici;

- w) "tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (TIC) l'insieme delle tecnologie informatiche e telematiche che consentono di creare, distribuire, diffondere, usare, elaborare e trasmettere l'informazione in formato digitale;
- x) "usabilità" la modalità di organizzazione e strutturazione delle informazioni finalizzata a garantire la massima facilità di utilizzo e soddisfazione dell'utente.

Titolo II

Sviluppo della Società dell'informazione e della conoscenza

Capo I

Politiche a favore della collettività

Art. 5

Diritto all'uso delle tecnologie telematiche

1. La Regione:

- a) riconosce il diritto di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nei rapporti con l'Amministrazione regionale;
- b) garantisce la diffusione degli strumenti di identificazione elettronica e di procedure di accesso ai servizi telematici;
- c) garantisce ai soggetti interessati la partecipazione al procedimento amministrativo e l'accesso a documenti e informazioni mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
- d) privilegia l'utilizzo di software libero.

2. La Regione, al fine di estendere i diritti e le garanzie di cui al comma 1 anche ai rapporti con le amministrazioni locali, supporta e promuove interventi a favore degli enti locali volti all'acquisizione delle risorse tecnologiche ed organizzative necessarie e incentiva le azioni formative connesse.

3. Al fine di far valere i diritti di cui al

comma 1 è ammesso ricorso al difensore civico regionale secondo quanto previsto dalla legge regionale 17 gennaio 1989, n. 4 (Istituzione dell'Ufficio del difensore civico in Sardegna).

Art. 6

Superamento del divario digitale

1. La Regione promuove e favorisce la diffusione sul territorio dell'accesso ad internet mediante la connettività a banda larga.

2. La Regione promuove l'offerta e l'erogazione dei propri servizi attraverso l'utilizzo delle TIC garantendo il pluralismo informatico.

3. La Regione, compatibilmente con le regole in materia di concorrenza e aiuti di Stato, sostiene gli operatori del mercato affinché incrementino l'offerta delle TIC sul territorio regionale e, sussistendo i presupposti di carattere economico o sociale, interviene anche direttamente, realizzando infrastrutture in particolari zone geografiche o per particolari categorie di utenti.

Art. 7

Partecipazione democratica

1. La Regione favorisce e promuove l'utilizzo delle nuove tecnologie per una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, in forma individuale o associata, delle imprese, degli enti locali, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa.

2. La Regione garantisce la partecipazione attraverso:

- a) strumenti di informazione sui processi politici e decisionali;
- b) tecnologie innovative per l'accesso alla conoscenza e ai contenuti;
- c) canali e tecnologie per la comunicazione;
- d) strumenti tecnologici per la partecipazione

e la cooperazione.

3. La Regione sostiene gli enti locali nello sviluppo della cultura della partecipazione.

Art. 8

Interventi formativi

1. L'Amministrazione regionale promuove attività di comunicazione ed educazione all'uso consapevole delle TIC e ai vantaggi connessi all'utilizzo del software libero al fine di garantire l'accesso ai servizi erogati con strumenti tecnologici e telematici.

2. A tal fine l'Amministrazione regionale prevede nel Piano di cui all'articolo 15:

- a) interventi di formazione rivolti alla collettività per garantire l'alfabetizzazione informatica e l'uso consapevole delle TIC;
- b) interventi di formazione rivolti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale.

3. Nell'ambito dell'attuazione degli interventi di cui al comma 2 sono garantiti:

- a) l'alfabetizzazione informatica per l'acquisizione delle nozioni informatiche di base e della cultura della sicurezza per un uso consapevole delle TIC;
- b) il sostegno alla realizzazione d'iniziativa didattiche per l'apprendimento di nozioni informatiche di livello avanzato o specialistico e per il conseguimento delle relative certificazioni, anche al fine di garantire la qualificazione professionale di inoccupati e disoccupati, nonché la formazione permanente degli occupati.

4. L'attività di formazione è realizzata attraverso corsi in aula, programmi di apprendimento elettronico fruibili anche da punti di accesso pubblici o assistiti.

5. La Regione promuove programmi di sostegno all'acquisto o al recupero di hardware da destinare a scuole, biblioteche, associazioni senza fini di lucro e favorisce la realizzazione e il recupero di aule informatiche da parte degli istituti scolastici primari e secondari.

6. Nel rispetto dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche e delle università, la Regione, riconoscendo il particolare valore del software libero, ne favorisce l'utilizzo e istituisce programmi specifici di formazione orientati a docenti e studenti.

Capo II

Software libero e informatizzazione dell'Amministrazione regionale

Art. 9

Software libero

1. In conformità con il principio di neutralità tecnologica, la Regione promuove, sostiene ed utilizza soluzioni basate su software libero che contengono e razionalizzano la spesa pubblica, favoriscono la possibilità di riuso e l'interoperabilità di componenti prodotti da diversi fornitori facendo uso di protocolli e formati aperti.

2. L'Amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, indica i motivi che impediscono l'adozione di soluzioni basate su software libero.

3. La Regione e gli enti locali, nelle procedure ad evidenza pubblica, promuovono l'utilizzo di software libero e di formati aperti e possono prevedere l'assegnazione di punteggi aggiuntivi nei bandi di gara.

4. La Regione elabora programmi di sostegno e ricerca specifici sul software libero; a tal fine sostiene e cofinanzia progetti di istituzioni scolastiche e universitarie, di enti pubblici o privati orientati all'utilizzo delle TIC nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Nella realizzazione di sistemi e servizi informativi pubblici l'acquisizione e il trattamento dei dati personali, da parte della Regione, degli enti regionali e delle autonomie locali, costituisce svolgimento di funzioni istituzionali.

2. La Regione, nel trattamento di dati personali utilizza preferibilmente software libero e conserva il codice sorgente al fine di permettere future verifiche per il controllo degli standard di sicurezza.

Art. 11

Archivi e documenti

1. I dati contenuti negli archivi elettronici utilizzati dagli uffici dell'Amministrazione regionale sono conservati in formati standard e liberamente accessibili dai soggetti autorizzati senza vincoli all'utilizzo di un determinato programma. L'estrazione dei dati dall'archivio e il trasferimento su altro archivio non sono soggetti a limitazioni tecniche derivanti da licenze, brevetti, copyright o marchi registrati.

2. L'Amministrazione regionale mette a disposizione degli utenti i propri documenti con modalità tali da consentire un accesso semplice e gratuito, utilizzando almeno un formato aperto nella memorizzazione e nella pubblicazione nel sito istituzionale dei propri documenti.

3. L'Amministrazione regionale garantisce l'archiviazione dei documenti in formato digitale con modalità che consentono la conservazione e la conoscibilità nel tempo.

Art. 12

Sito istituzionale della Regione

1. La Regione, nella realizzazione dei siti istituzionali, rispetta i principi di accessibilità e usabilità e assicura, con chiarezza di linguaggio, una completa informazione sulle proprie attività. In particolare, il sito istituzionale della Regione contiene:

- a) l'organigramma e, per ogni ufficio, l'articolazione, le attribuzioni, il nome dei responsabili unitamente agli atti amministrativi e normativi di riferimento;
- b) l'elenco dei procedimenti, adottato secondo quanto previsto dalla legge regionale sul procedimento amministrativo;
- c) l'elenco completo delle sedi, dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica del personale della Regione;
- d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3);
- e) la normativa regionale nel testo vigente, le deliberazioni, i piani e i programmi, le circolari, le determinazioni ed ogni altro atto di interesse generale;
- f) l'elenco dei bandi di gara e di concorso, la documentazione necessaria e la modulistica per la partecipazione;
- g) l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti;
- h) l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali di titolarità della Regione;
- i) l'informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti del sito istituzionale della Regione e dei portali da essa gestiti;
- j) l'elenco dei servizi forniti in rete e, per i nuovi servizi, l'indicazione dei tempi previsti per la loro attivazione;

- k) una sezione dedicata alla consultazione della collettività attraverso l'invio di proposte, suggerimenti ed eventuali segnalazioni; l'amministrazione pubblica tempestivamente gli esiti delle consultazioni sul sito;
- l) i messaggi di informazione e di comunicazione istituzionale;
- m) l'elenco dei punti di accesso assistito ad internet realizzati con il finanziamento dell'Amministrazione regionale.

2. L'Amministrazione regionale si impegna a dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e predispone gli strumenti necessari per valutare il grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi offerti.

3. La Regione effettua annualmente l'analisi di accessibilità dei propri siti web attraverso gli strumenti in uso e realizza iniziative divulgative sulle tematiche dell'accessibilità e sull'uso di tecnologie assistive da parte di disabili.

Art. 13

Riuso

1. La Regione, nel perseguimento dei principi di economicità ed efficienza:

- a) favorisce l'acquisizione, anche da parte degli enti locali, di programmi e soluzioni informatiche riusabili;
- b) contribuisce allo sviluppo delle strategie di riuso tramite la realizzazione di seminari, formazione e attività di monitoraggio della diffusione delle soluzioni adottate;
- c) predispone, a fini divulgativi, un catalogo delle soluzioni riusabili anche accedendo alla banca dati dei programmi informatici riutilizzabili prevista dall'articolo 70 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);
- d) promuove accordi con altre amministrazioni per la condivisione e lo scambio di soluzioni riusabili.

2. Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di programmi informatici, la Re-

gione prevede che, ove possibile, tali programmi siano facilmente portabili su altre piattaforme.

Titolo III

Attuazione della Società dell'informazione e della conoscenza

Art. 14

Compiti della Regione

1. La Regione, al fine di favorire e promuovere lo sviluppo della Società dell'informazione e della conoscenza:

- a) individua le azioni, gli interventi necessari e le risorse disponibili coordinando l'utilizzo di fondi regionali, statali e comunitari;
- b) stabilisce le modalità di partecipazione degli enti locali e degli altri soggetti interessati all'elaborazione del Piano di innovazione digitale previsto dall'articolo 15;
- c) individua adeguati strumenti a supporto degli enti locali per l'attuazione del Piano di innovazione digitale;
- d) promuove la creazione di un partenariato tra l'Agenzia Sardegna ricerche e le eccellenze in campo informatico, le categorie professionali, le associazioni economiche e sociali per la promozione della ricerca e lo sviluppo.

Art. 15

Piano per l'innovazione digitale e procedure di approvazione

1. Nel rispetto delle finalità e degli obiettivi fissati dalla presente legge e degli obiettivi strategici definiti dal Programma regionale di sviluppo, la Giunta regionale predispone, con cadenza triennale, entro sei mesi dall'adozione o dall'aggiornamento del Programma regionale di sviluppo, il Piano per l'innovazione digitale (di seguito Piano).

2. Ai fini della elaborazione del Piano,

la concertazione con gli enti locali è effettuata in sede di Conferenza permanente Regione - enti locali istituita con legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione-enti locali).

3. Alla Conferenza permanente Regione-enti locali possono partecipare, senza integrarne la composizione, le imprese e le associazioni di imprese, le Università e gli altri soggetti interessati. Al fine di garantire la massima partecipazione, la Regione si impegna a dare adeguata pubblicità sul sito istituzionale della data di convocazione della Conferenza e dell'ordine del giorno, individuando un termine per la presentazione delle istanze di partecipazione; garantisce, inoltre, adeguata informazione sui processi in atto rendendo disponibili i documenti utili alla discussione. Le proposte e le conclusioni dei rappresentanti sono verbalizzate.

4. Terminata la fase di concertazione, la proposta del Piano è trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale; la Commissione consiliare competente esprime, entro due mesi, il proprio parere che viene trasmesso alla Giunta regionale la quale approva in via definitiva il Piano entro trenta giorni dall'acquisizione del parere.

5. La Direzione generale affari generali e riforma della Regione, di concerto con la Direzione generale per l'innovazione tecnologica e per le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni, provvede al coordinamento delle iniziative previste dalla presente legge.

Art. 16

Contenuto del Piano per l'innovazione digitale

1. Il Piano definisce:

- a) le azioni specifiche, i singoli interventi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario o nel diverso termine individuato, i costi di progettazione, realizzazione e gestione e i risultati attesi;
- b) le risorse, le misure organizzative necessarie e le condizioni per la concessione dei finanziamenti di cui alla presente legge;

- c) gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono ai disabili di accedere alle informazioni ed ai servizi erogati dai sistemi informatici;
- d) il livello minimo di velocità di trasmissione dati da garantire agli utenti, tenuto conto delle tecnologie a disposizione;
- e) le opportune misure per la conservazione dei documenti al fine di garantire la leggibilità dei dati nel tempo e l'erogazione dei servizi in caso di impossibilità di utilizzo delle TIC;
- f) gli interventi per l'alfabetizzazione informatica, di cui all'articolo 8, da concordare con enti locali, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale e università;
- g) gli strumenti e le tecnologie necessarie per la realizzazione della partecipazione democratica;
- h) gli interventi per la reingegnerizzazione dei procedimenti al fine di implementare i servizi erogabili;
- i) le misure necessarie a garantire la possibilità di conoscere, da parte dell'interessato, lo stato di attuazione dei singoli procedimenti;
- j) le procedure di autenticazione dei soggetti interessati alla consultazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera l);

2. La Regione, considerato il rapido sviluppo delle nuove tecnologie, aggiorna periodicamente il Piano valutando ed inserendo gli strumenti che si renderanno tecnicamente disponibili.

3. La Giunta regionale, annualmente, procede alla verifica dello stato di attuazione del Piano e redige un'apposita relazione motivando gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati. In tal caso, il Piano è sottoposto a revisione al fine di stabilire le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi o per rimodulare gli interventi programmati. La relazione e l'eventuale revisione del Piano sono trasmessi, per conoscenza, al Consiglio regionale.

Art. 17

Coordinamento con l'Unione europea, lo Stato e le regioni

1. La Regione partecipa nelle opportune sedi, a livello nazionale e comunitario, alla definizione delle strategie comunitarie per lo sviluppo della Società dell'informazione e della conoscenza e all'attuazione delle stesse sul proprio territorio, nei limiti delle proprie competenze ed in conformità con le procedure previste dalla normativa statale e regionale.

2. La Regione coordina i propri interventi con quelli dello Stato e delle altre regioni avvalendosi del sistema delle Conferenze e partecipa nelle sedi nazionali e interregionali di cooperazione alla definizione delle strategie comuni.

Art. 18

Ricerca e sviluppo su nuove tecnologie e software libero

1. L'Agenzia Sardegna ricerche, anche avvalendosi delle strutture regionali, svolge attività di ricerca e di sviluppo sulle nuove tecnologie e sul software libero coordinandosi, ove opportuno, con le strutture dell'amministrazione centrale competenti e inoltre:

- a) coordina un tavolo di collaborazione interistituzionale per la promozione, lo scambio, la diffusione e il riuso di progetti e soluzioni;
- b) crea e aggiorna una mappa delle competenze, dei fabbisogni e delle soluzioni esistenti nel territorio in materia di innovazione tecnologica.

2. Alle attività previste dal comma 1, lettere a) e b), possono collaborare, anche attraverso la creazione di una community, le università, le associazioni regionali di comuni, province e comunità montane, le imprese e le associazioni di imprese e gli altri soggetti interessati.

Titolo IV

Norme transitorie e finali

Art. 19

Norme di coordinamento

1. La Regione attua i principi della presente legge in un quadro di cooperazione istituzionale e nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Per quanto non previsto dalla presente legge, nel rispetto della propria autonomia organizzativa e del riparto di competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, la Regione applica le disposizioni del decreto legislativo n. 82 del 2005, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, e del suo regolamento attuativo.

3. L'Amministrazione regionale coordina gli interventi previsti dalla presente legge con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione in materia.

Art. 20

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in euro 2.000.000 annui e fanno carico alle UPB S02.04.012 e S02.04.013 del bilancio della Regione per l'anno 2008 ed alle corrispondenti UPB del bilancio per gli anni successivi.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2008 e per gli anni 2008-2011 sono introdotte le seguenti variazioni:

in diminuzione

UPB S08.01.002

Fondo per nuovi oneri legislativi di parte corren-

te

2008	euro	2.000.000
2009	euro	2.000.000
2010	euro	2.000.000
2011	euro	2.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 3 della tabella A allegata alla legge finanziaria;

in aumento

UPB S02.04.012

Società dell'informazione (POR e APQ) - Spese correnti

2008	euro	500.000
2009	euro	500.000
2010	euro	500.000
2011	euro	500.000

UPB S02.04.013

Sviluppi di sistemi informativi relativi alla Società dell'informazione (POR e APQ) e ad altri - Investimenti

2008	euro	1.500.000
2009	euro	1.500.000
2010	euro	1.500.000
2011	euro	1.500.000

Art. 21

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni due anni, informa il Consiglio regionale sui risultati ottenuti nello sviluppo della Società dell'informazione e della conoscenza in Sardegna. A tale scopo, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge che deve contenere specifiche valutazioni in ordine a:

- a) interventi realizzati per prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni digitali e alle TIC, con particolare riferimento a situazioni di disabilità, disagio economico, sociale e diversità culturale;
- b) strumenti adottati al fine di riconoscere il

- diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con l'Amministrazione regionale;
- c) sviluppo digitale, con indicazione delle zone non coperte dalla connettività a banda larga;
 - d) procedure di concertazione utilizzate;
 - e) grado di diffusione delle nuove tecnologie nel sistema delle imprese;
 - g) grado di diffusione del software libero nell'Amministrazione regionale, livello di interoperabilità, riuso dei programmi informatici, diffusione dell'archivio e del documento informatico e i cambiamenti che lo sviluppo delle suddette tecnologie hanno prodotto nell'attività amministrativa; grado di utilizzo da parte degli utenti degli strumenti della tecnologia digitale e dei servizi in rete messi a disposizione;
 - h) interventi adottati in materia di formazione del personale e della collettività e di diffusione delle TIC nelle istituzioni scolastiche e nelle università;
 - i) stato di realizzazione e livello di qualità dei progetti finanziati per lo sviluppo del software libero;
 - j) iniziative adottate dall'Agenzia Sardegna ricerche a favore della ricerca e dello sviluppo;
 - k) percezione da parte dei destinatari della presente legge in ordine all'efficacia degli interventi attuati.

2. Al fine di verificare la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale delle strutture organizzative competenti. Per l'attività di raccolta e di analisi delle informazioni, l'Amministrazione regionale si dota di risorse e di strumenti adeguati.

3. La relazione, unitamente agli allegati contenenti la descrizione dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti e degli effetti degli interventi realizzati è resa pubblica mediante pubblicazione nel sito istituzionale.